

TITOLO II

IGIENE DEL TERRITORIO



CAPITOLO 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1 Autorizzazioni.

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, é stabilita dalla L.319/76 e successive integrazioni e modificazioni e dalla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento".

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'Autoritá competente al controllo a seconda del tipo e del recapito finale. Fermo restando quanto disposto dalle leggi sopra citate, l'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo nonché in pubblica fognatura viene rilasciata dal Sindaco. L'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale viene rilasciata dall'E.R.

Le Autoritá di cui sopra possono subordinare la concessione all'adozione di particolari accorgimenti atti al risparmio della risorsa idrica.

2.1.2 Vigilanza e controllo.

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono svolti dall'E.R., tramite il Servizio n.1 ed il P.M.I.P., ai sensi dell'art. 22 della L. 833/78 e dell'art. 3 delle LL.RR. nn.64-65/81.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sono programmate dall'E.R. nell'ambito del piano di lavoro annuale formulato dal Comitato tecnico di cui all'art.11 della L.R. 67/85 (norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei P.M.I.P.).

Essi sono svolte dal P.M.I.P. ai sensi dell'art. 18 della L.650/79 in collaborazione con il Servizio n. 1 della USSL.

Il campionamento degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui all'art. 1 della L.R. 62/85, vengono effettuati con le modalità previste dalla stessa legge.

2.1.3 Campionamento degli scarichi.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabile in rapporto ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle indicate nelle Tabelle allegate alla Legge 10 Maggio 1976, n. 319, come modificata ed integrata dalla Legge 24 Dicembre 1979, n.650.

I campionamenti devono essere effettuati immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel recapito finale.

Il campionamento degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui all'art.1 della L.R.62/85, vengono effettuati con le modalità previste dalla stessa Legge.

2.1.4 Scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nell'art. 1-
quater, voce a), della Legge 8 Ottobre 1976, n.690.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 Maggio 1980.

2.1.5 Scarichi di insediamenti civili e di tipo C.

Tali scarichi sono classificati e normati secondo quanto stabilito dalla L.R.62/85. Gli scarichi di categoria C sono individuati con Delibera della Giunta Regionale del 24/06/86 n.4/10562.

2.1.6 Scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della Deliberazione

del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/77 devono essere sempre sottoposti a trattamento di disinfezione con la responsabilità dell'E.R. a seguito di valutazione tecnica del Servizio n.1 dell'USSL, previo pretrattamento in idoneo impianto di depurazione biologico.

Alla disinfezione vanno sottoposti anche gli scarichi provenienti da ambulatori, laboratori di analisi mediche e simili.

2.1.7 Acque di prima pioggia.

Agli effetti del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti. I coefficienti d'afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo escludendo dal computo le superfici coltivate.

2.1.8 Articolo 26 della Legge n.319/76.

Il Sindaco, su parere dell'E.R., può disporre specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi su tutti gli scarichi di cui ai capitoli SUOLO, ACQUE, FOGNATURA, ai sensi dell'art. 26 della Legge 319/76 per le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.



Capitolo 2

SUOLO

2.2.1 Terreni non edificati

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti dai proprietari ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità. A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza. Per quanto riguarda le rive dei corpi d'acqua lacustri e fluviali, sono dettate norme nell'art.7 della L.R. 33/77.

2.2.2 Irrigazioni.

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

2.2.3 Coltivazioni a riso.

“Qualora il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso, devono essere applicate le norme prescritte dal regolamento approvato dall'E.R.” ai sensi degli articoli del Titolo III del T.U.LL.SS.

2.2.4 Spargimento dei liquami a scopo agricolo.

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di

origine animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980), é consentito con le modalitá di seguito fissate.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 ed alla normativa regionale in materia.

E' consentito lo spargimento di deiezioni di animali sani, non sottoposte a pretrattamento, liquide e solide, purché corrispondenti ad un carico non superiore a 40 q/ettaro di peso vivo di bestiame o ad un carico di inquinanti equivalente in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo in terreni di proprietá o disponibili per contratto d'uso.

In considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere dell'E.R. potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato, differenziando altresí il carico derivante dai suini da quello derivante dai bovini.

Lo spargimento sul suolo non é consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento di prodotti per l'alimentazione umana.

Ogni stalla deve essere dotata di idonea vasca in materiale impermeabile per la raccolta delle deiezioni liquide e solide.

Quando il numero di animali di grossa taglia supera l'entitá di 10, la vasca di accumulo deve avere una capacitá di contenimento di almeno 120 giorni. Nel caso in cui le case di abitazione siano vicine ai terreni, al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirá dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le 10 e non prima delle ore 16, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non primadelle ore 19 o orari similari a seconda degli usi agricoli della zona, su indicazione, caso per caso, dell'Autoritá Sanitaria.

Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre é opportuno, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori.

E' opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilitá,

presenza di una falda idrica profonda ed in vicinanza di pozzi.

Di ogni scarico abusivo il Sindaco ingiunge entro i termini e le modalità prefissate, la rimozione e la bonifica dei luoghi, secondo gli artt.3 e 12 delle LL.RR.64/65/81, su parere dell'E.R.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio a spese del proprietario.

2.2.5 Trasporto di liquami.

L'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di liquami prevalentemente di origine animale, che non rientri nella disciplina del DPR 915/82 e di altre normative regionali, comporta l'utilizzo di mezzi e serbatoi conformi al D.M. 27 settembre 1982, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre n. 298.

Tali attività sono sottoposte al controllo dei competenti servizi dell'USSL, per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento.

2.2.6 Fanghi.

Lo smaltimento sul suolo di fanghi provenienti dalla depurazione di affluenti, spurgo di fossa biologica é vietato ai sensi del DPR 915/82.

Potr  essere utilizzato per la concimazione dei terreni agricoli, oltre a quanto disposto dal punto 2.2.4 il compost come definito al successivo punto.

2.2.7 Compost

Il compost, prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili, pu  essere utilizzato sui suoli agricoli secondo le modalit  e se corrispondente alle caratteristiche agronomiche previste dalla Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del DPR n. 915/82, del 27/7/84.

2.2.8 Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi, sono classificati e disciplinati secondo la Legge n. 784/84.

Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici.

2.2.9 Serbatoi

Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i nuovi serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra, così come i condotti e i collegamenti. I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua.

Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.

I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costruiti con doppia parete con intercapedine a tenuta in cui sia immesso gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro.

Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite, a giudizio del Servizio n.1 dell'USSL.

Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabilite, caso per caso, dall'E.R.

Per quanto riguarda l'esistente, possono, da parte del Sindaco su parere dell'E.R. essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.

I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.

E' fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta dell'E.R. la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custodito dal proprietario in loco.

Lo stoccaggio dei rifiuti industriali é disciplinato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all'art.5 del DPR 915/82, del 27/7/84.

E' fatto comunque divieto di utilizzare per il contenimento dei reflui industriali serbatoi interrati.

Sono fatte salve eventuali disposizioni dei VV.F.F.

Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi.

Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l'esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni ulteriori 5 anni.

2.2.10 Condotti di collegamento

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze, di cui alla Direttiva del Consiglio n.80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.

Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzati a cura degli interessati.

2.2.11 Zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione.

E' vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili o evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di dilavamento.

2.2.12 Autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali.

Gli scarichi di qualsiasi tipo pubblici o privati, sul suolo e sugli strati superficiali del suolo devono essere autorizzati dal Sindaco del Comune su parere dell'E.R.

2.2.13 Scarichi di insediamenti produttivi.

E' vietata l'immissione sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli scarichi provenienti da nuovi insediamenti produttivi, in mancanza della rete di pubblica fognatura. E' fatto divieto di attivare nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi esistenti, già sversanti in altri recettori, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi esistenti ed aventi recapito sul suolo e negli strati superficiali del suolo devono essere disattivati e/o convogliati ad altri recapiti, nel termine notificato dal Sindaco.

Detti scarichi possono continuare ad essere recapitati sul suolo e sugli strati superficiali del sottosuolo a condizione che rispettino le concentrazioni massime ammissibili C.M.A. come richiamato all'art. 3 della L.R. 10 maggio 1990 n. 52.

Le acque di lavaggio di pavimenti, cortili, piazzali, e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi, qualora vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del suolo, debbono essere assoggettate alle prescrizioni stabilite per le acque di prima pioggia, previo idoneo trattamento depurativo ove occorra.

2.2.14 Scarichi di insediamenti civili.

Gli scarichi di insediamenti civili e adibiti a prestazioni di servizio recapitanti sul suolo e in prossimità dei corsi d'acqua superficiali sono normati dalla L.R. 62/85.

2.2.15 Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche

Le acque meteoriche possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche da insediamenti produttivi e di quelle adibite a prestazione di servizio e ammesso previa separazione delle acque di prima pioggia, come definite dal punto 2.1.8.

Entro il termine notificato dal Sindaco, le acque di prima pioggia potranno essere recapitate sul suolo e nel sottosuolo dopo essere state sottoposte ai trattamenti che il Sindaco medesimo, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 64/65/81 e dell'art. 19 della L.R. 62/85, potrà prescrivere tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile che possa influire sulla valutazione del grado di inquinamento.

2.2.16 Opere di smaltimento

Le opere di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo di scarichi ammessi devono essere realizzate in modo da consentire il prelievo dei campioni per i controlli previsti per legge in modo agevole e in condizioni di sicurezza per gli operatori e secondo le indicazioni della

deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

2.2.17 Svuotamento delle opere di smaltimento

Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, né dispersione o esalazione.

Qualora non sia possibile effettuare lo svuotamento con questi sistemi, va fatto solo dalle ore 4 alle ore 6 nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore 5 alle ore 6 nei mesi dall'ottobre al marzo.

In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi o in altro modo.

Le fosse settiche e i pozzi neri devono essere affidati, al momento della concessione della licenza d'uso, ad un conduttore responsabile il quale deve dimostrare annualmente, mediante presentazione dell'attestato di prelievo, di aver provveduto all'asportazione dei fanghi tramite una ditta che deve provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle normative regionali.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

2.2.18 Smaltimento di materiali organici

Lo smaltimento dei materiali organici di provenienza civile, che devono essere trasportati ad un recapito definitivo, sono assoggettati alle norme stabilite dal punto 2.2.5.

Presso il Servizio n. 1 dell'USSL deve essere tenuto un registro delle ditte abilitate alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei liquidi e fanghi in luoghi diversi da dove vengono prodotti.



Capitolo 3

ACQUE SUPERFICIALI.

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

Il Sindaco, qualora il Servizio n. 1 dell'USSL o l'Ufficio Tecnico del Comune accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello nonché le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, prende i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art.12 delle LL.RR.64/65/81. Inoltre il Sindaco provvede alla denuncia alle Autorità competenti se ne ravvisa gli estremi.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e per gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose. Il Sindaco provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale, su proposta dell'E.R.

2.3.3. Bacini artificiali, recipienti

La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveramento in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc 5, con superficie libera non inferiore a mq 2, deve ottemperare alle seguenti norme:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della normativa vigente relativa agli scarichi;
- b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;

c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubritá.

2.3.4. Acque meteoriche

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, possono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un corso d'acqua superficiale, atto a riceverle. Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, dopo essere stato preventivamente sottoposto ai sensi della L.R. 64/81 al parere dell'E.R., che potrà proporre eventuali trattamenti al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti

In caso di costruzione di nuovi edifici, l'approvazione di cui al comma precedente é acquisita nella concessione edilizia.

Alle medesime prescrizioni devono essere assoggettate le acque di lavaggio di pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi.

2.3.5 Canali e corsi d'acqua

Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilitá di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi, sentito il parere dell'E.R. e nel rispetto delle competenze e delle indicazioni date dall'art.17 della L.R. 33/77.

Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

Quando i canali sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilitá di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo smaltimento secondo la L.R. 94/80 e relative normative tecniche.

(*)Per quanto riguarda i tratti di canali scoperti, la programmazione degli

* Vedere nota a pagina 5

espurghi é stabilita dall'E.R. previa intesa con coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e su istruttoria tecnica del Servizio n.1 della USSL. Di norma é vietata la copertura di canali e corsi d'acqua.

2.3.6. Ordinanze Prescrizioni

Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco o l'E.R. ciascuno per le rispettive competenze, su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'USSL prescrive la eliminazione delle cause secondo gli artt. 12 e 13 delle LL.RR. 64/65/81.

2.3.7 Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (*)

Tutti gli scarichi in acque superficiali devono essere autorizzati dall'E.R., su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'USSL 67.

2.3.8 Scarichi di insediamenti produttivi allocati in zone non servite da pubblica fognatura

In mancanza della rete di pubblica fognatura gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi esistenti possono essere recapitati nei corsi o corpi d'acqua superficiali nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalle tabelle. In relazione a particolari tipologie produttive oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette sono da sottoporre al controllo altre sostanze come indicato dalle normative vigenti e dalla letteratura tecnico-scientifica nazionale ed internazionale.

E' fatto divieto di recapitare nuovi scarichi in acque superficiali. Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite dalla pubblica fognatura, né si trovano in prossimità di corsi o corpi d'acqua superficiali, possono provvedere allo stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni della L.R. 94/80.

2.3.9 Scarichi civili

Gli scarichi di insediamenti civili recapitanti in corso d'acqua superficiale sono normati dalla L.R. 62/85.

* Vedere nota a pagina 5



Capitolo 4

FOGNATURA

2.4.1 Condotture pluviali

E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condotte pluviali e comunque si fa rimando allo specifico contenuto dell'art. 2.3.4

2.4.2 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Tutti gli stabili a qualunque uso adibiti, ubicati nelle vicinanze di uno spazio pubblico servito da canalizzazione di fognatura, devono essere regolarmente allacciati al servizio pubblico.

L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta all'Ente gestore della fognatura pubblica.

Tutti gli scarichi devono essere provvisti di un sistema di ispezione, le caratteristiche del quale devono essere indicate nel regolamento di fognatura.

Eventuali situazioni esistenti in difformità devono, a cura dell'interessato e previa acquisizione dell'autorizzazione prevista, essere eliminate mediante allacciamento entro il termine notificato dal Sindaco.

L'estensione della rete fognaria comunale o consortile in nuove vie obbliga i proprietari degli stabili ad allacciarsi alla rete pubblica nel termine di cui sopra.

Per i nuovi stabili non sarà concessa autorizzazione allo scarico se non previa verifica della regolarità degli scarichi idrici da parte del Servizio n. 1 dell'USSL, del Presidio multizonale di Igiene e Prevenzione e dell'Ente gestore della fognatura pubblica, per quanto di competenza.

2.4.3. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono ammessi in fognatura previa autorizzazione dell'Ente gestore della fognatura, nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

I limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura di cui sopra, adottati ai sensi della Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere inseriti nel Regolamento di fognatura se deliberati da Ente diverso dal Comune.

Il Sindaco potrà disporre limiti più restrittivi.

2.4.4 Scarichi di insediamenti adibiti a prestazione di servizio e civili in pubblica fognatura

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a prestazione di servizio e civili sono ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto della L.R. 62/85 nonché delle norme stabilite dall'Ente gestore della fognatura.

Per gli scarichi civili di cui al punto 2.5.1 l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte dell'Ente gestore della fognatura del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

2.4.5 Scarichi della pubblica fognatura

Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature, in attesa di essere collettati ad un impianto centralizzato di depurazione, devono essere recapitati in corsi d'acqua superficiale nel rispetto dei limiti stabiliti dal piano di risanamento delle acque.

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, che recapitano sul suolo o negli strati superficiali del suolo sono disciplinati come previsto dalla L.R. 62/85.

2.4.6 Doppie reti

E' fatto obbligo negli insediamenti produttivi e civili di attuare reti separate per il trasporto delle acque nere, meteoriche e produttive.

Va perseguito l'obiettivo previsto nel piano risanamento acque di attuare la progressiva realizzazione di reti di fognatura pubblica distinta e separata per acque nere e acque meteoriche.

A tale scopo, sia nei nuovi lotti di fognatura che nella ristrutturazione di

quelli esistenti di norma va attuata la separazione delle reti.

La separazione delle acque meteoriche dalle acque destinate ad essere collettate ad impianti di depurazione é necessario oltre che a garantire l'efficienza del processo terminale di depurazione, per l'attuazione degli obiettivi di cui al successivo articolo.

2.4.7 Acque meteoriche

Al fine di reintegrare e salvaguardare la falda idrica oltre a quanto previsto all'art.2.2.5 per il recapito nel suolo e sul sottosuolo delle acque meteoriche, va perseguito l'utilizzo per usi civili non potabili ed industriali delle acque meteoriche.

Ove occorra esse potranno inoltre essere utilizzate per il riequilibrio dei corsi d'acqua.



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through or scanning artifacts.

Capitolo 5

INQUINAMENTO DELL'ARIA

2.5.1 Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente Capitolo gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 443 dell'8/8/85, gli impianti termici ad uso industriale e gli impianti di pubblica utilità, nonché qualsiasi impianto che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possa costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, alle colture agricole, alla flora e alla fauna ed all'ambiente in genere. Restano esclusi gli impianti termici regolamentari al successivo capitolo 2.6. L'attività degli impianti di cui al primo comma è normata dal DPR 203/88 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dalla Legge 615/66 e dal DPR 322/71 per quanto non previsto dal DPR 203/88, e dal DPCM 28/3/1983 e successive rettifiche.

2.5.2 Procedure autorizzative

Gli insediamenti di cui al punto precedente sono sottoposti all'autorizzazione regionale ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 6/7/8/12/13/15 del DPR 203/88.

Copia della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione sarà inviata dal Comune al Servizio n. 1 dell'USSL, il quale provvederà ad esprimere parere per quanto di competenza.

2.5.3 Rilascio autorizzazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate nel rispetto dei limiti e delle linee guida

stabilite dallo Stato ai sensi dell'art.3 e dalla Regione ai sensi dell'art.4 del DPR 203/88.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della miglior tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

2.5.4 Rilascio nulla-osta attività

Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi degli artt.6 e 15 del DPR 203/88 e/o alla comunicazione ai sensi dell'art.8 del DPR 203/88 dovrà essere presentata domanda di nulla-osta attività ai sensi del punto 2.7.1 del presente Regolamento.

Tutti gli impianti industriali autorizzati ai sensi degli articoli precedenti per essere attivati devono ottenere dal Sindaco il nulla-osta al loro esercizio.

L'autorizzazione sui progetti di impianti di abbattimento, funzionanti secondo cicli ad umido, non esime gli interessati dal rispetto della normativa vigente in materia di scarichi liquidi.

Gli impianti di abbattimento funzionanti con cicli ad umido di una nuova installazione non possono essere messi in esercizio fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti.

2.5.5 Abbattimento degli inquinanti.

Tutti gli impianti di cui al punto 2.5.1 che possono contribuire all'inquinamento atmosferico, che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i limiti più ristretti che il progresso della tecnica consenta, le emissioni di fumi, gas o polveri che possano contribuire all'inquinamento atmosferico o costituire pericolo o molestia per gli abitanti.

2.5.6 Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere comunicata immediatamente al Sindaco, al Servizio n.1 dell'USSL e al Servizio di Rilevamento presso il PMIP anche telefonicamente. Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere seguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta.

2.5.7 Rifiuti solidi

Per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti solidi speciali, tossici, nocivi ed

assimilabili a rifiuti solidi urbani prodotti dai cicli produttivi o scaricati dagli impianti di abbattimento, devono essere applicate le norme previste in materia.

2.5.8 Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti, il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono essere corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornalieri al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polveri.

2.5.9 Camini negli insediamenti produttivi

I camini, opportunamente coibentati, degli impianti ed installazioni di cui al precedente punto 2.5.1 devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta e assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque non deve essere inferiore a 1 mt. e quella effettiva sarà determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

Le caratteristiche tecniche dei camini e degli impianti di cui al presente articolo vengono ulteriormente definite nell'ambito delle procedure autorizzative previste dal DPR 203/88.

2.5.10 Autorizzazione all'impiego dei combustibili

I combustibili soggetti alle limitazioni di cui all'art.13 della Legge 615/66 ed il cui utilizzo o commercializzazione non siano stati vietati da successive disposizioni, sono di norma sconsigliati.

Ai fini del loro impiego e fino a successive diverse prescrizioni nazionali e/o regionali dovrà essere presentata preventiva domanda di autorizzazione al Sindaco completa della seguente documentazione:

- a) ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
- b) potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
- c) caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
- d) consumo massimo orario e medio giornaliero di combustione;
- e) destinazione d'uso del calore prodotto;
- f) caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento delle camere di combustione, con indicazione se sono idonei a trattare il combustibile

-
- di cui si chiede l'autorizzazione;
- g) se esiste o é previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4°E a 50°C;
 - h) altezza dei camini esistenti rispetto al piano stabilimento;
 - i) tipo di costruzione dei camini e se termicamente isolati;
 - l) diametro interno dei camini;
 - m) tipo di tiraggio: se naturale o forzato;
 - n) se sono installate o sono previste apparecchiature per il controllo della combustione;
 - o) una planimetria orientata scala 1:1000 della zona dello stabilimento recante, in un raggio di almeno 200 mt. di perimetro, all'altezza degli edifici circostanti e la loro destinazione (abitazione civile, ospedale, scuole, industrie, ecc). Indicare, se possibile, la ragione sociale degli stabilimenti industriali compresi nella zona;
 - p) l'altezza sul livello del mare dell'area dello stabilimento e della zona circostante.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del Servizio n. 1 dell'USSL e dei vigili del Fuoco.

2.5.11 Parere dell'USSL

Il Servizio n.1 dell'USSL, nell'esprimere il proprio parere al Sindaco sull'opportunità di rilasciare o rinnovare l'autorizzazione di cui al punto precedente, tiene conto degli elementi ambientali, delle installazioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dei risultati degli eventuali accertamenti effettuati dal Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico del PMIP.

2.5.12 Attività di vigilanza e controllo

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici o privati; deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.


Il Servizio n. 1, attua in collaborazione con il PMIP e con il Servizio di Rilevamento la vigilanza e il controllo sugli impianti di cui al presente

capitolo.

L'E.R. su istruttoria tecnica del Servizio n.1 della USSL, nonché sulla base delle rilevazioni attuate dalla rete di monitoraggio provinciale, al fine di conseguire i valori guida indicati nel DPCM 28 marzo 1983 e successive modifiche e nel DPR 203/88, propone i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità secondo le LL.RR. 64-65/81 e gli artt.151-152 del T.U.LL.CC.PP.

2.5.13 Divieto di combustione all'aperto

E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.



Capitolo 6

INQUINAMENTO DELL'ARIA DERIVANTE DA IMPIANTI TERMICI UTILIZZATI PER IL RISCALDAMENTO DI AMBIENTI.

2.6.1 Ambito di applicazione

Sono sottoposti alle norme del presente capitolo nonché a quelle previste dalla Legge 615/66 e Regolamento di applicazione n. 1391/70 gli impianti termici per il riscaldamento di ambienti alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti qui regolamentati:

- a) gli impianti di riscaldamento di acque per utenze civili;
- b) gli impianti termici per lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane e simili ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

2.6.2 Combustibili

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono possedere le caratteristiche di cui alla vigente normativa in materia. I commercianti di combustibili devono precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

2.6.3 Autorizzazioni per l'impiego

I combustibili soggetti alle limitazioni di cui all'art.13 della L. 615/66 ed il cui utilizzo o commercializzazione non siano stati vietati da successive disposizioni, sono di norma non ammessi per gli usi di cui al presente capitolo.

Ai fini del loro eventuale impiego dovrà essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco completa della seguente documentazione:

caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
destinazione d'uso del calore prodotto (acque calde, riscaldamento ambienti, vapore per lavanderie ecc);
caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento delle camere di combustione, con l'indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si richiede l'autorizzazione;
se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° E (50°C0);
altezza del camino ed altezza degli edifici circostanti in un raggio minimo di 50 mt. e loro destinazione.

Al fine di pronunciarsi sulla domanda il Sindaco chiede il parere del Servizio n.1 dell'USSL.

2.6.4 Parere dell'USSL per il rilascio della autorizzazione

Il Servizio n.1 dell'USSL, nell'esprimere il parere al Sindaco, sull'opportunità di rilasciare la suddetta autorizzazione, tiene conto degli elementi ambientali, delle emissioni conseguenti alla combustione, nonché dei risultati dei rilevamenti eventualmente effettuati sulle concentrazioni al suolo dal Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico, dei dati di cui al precedente punto e di ogni elemento necessario.

2.6.5 Concessione edilizia. Prescrizioni integrative

Fermo restando quanto stabilito dal punto 2.6.3 è fatto obbligo, in sede di domanda di concessione edilizia, di presentare una dichiarazione circa il combustibile che si intende utilizzare.

Il Sindaco in relazione a particolari situazioni di inquinamento ambientale può prescrivere l'uso di particolari combustibili meno inquinanti.

2.6.6 Camini

I camini degli impianti termici utilizzando combustibili solidi, liquidi, o gassosi devono rispondere a quanto previsto dall'art.6 del DPR 1391/70.

Può essere consentita deroga ai sensi dell'art.7 del citato DPR a presentazione di domanda che deve essere corredata da:

disegno planimetrico ed altimetrico della zona interessata;

caratteristiche funzionali dell'impianto (potenzialità termica unitaria delle caldaie, ecc);
tipo di combustibile usato;
eventuali apparecchiature per il controllo della combustione;
eventuale esistenza di molestia diretta in rapporto all'andamento delle correnti d'aria in quella zona;
motivazioni tecniche a supporto delle richieste di deroga.

Il Sindaco sottopone la richiesta di deroga alla Regione, congiuntamente al motivato parere del Servizio n.1 dell'USSL.

2.6.7 Camini Impianti preesistenti all'entrata in vigore della normativa statale

Le altezze di sbocco dei camini degli impianti termici esistenti alla data dell'8/7/1968 od all'entrata in vigore del DPR 1391/70, qualora all'entrata in vigore di quest'ultimo non risulti approvato dal Comando Provinciale dei VV.FF. il progetto particolareggiato dell'impianto ai sensi dell'art.9 della Legge 615/66, devono rispondere a quanto stabilito dal Sindaco, sentito l'E.R., ai sensi dell'art.17 del citato DPR 1391/70.

Rimane pertanto facoltà dell'E.R. su istruttoria tecnica del Servizio n.1 proporre l'adeguamento dell'altezza di sbocco dei camini predetti a quanto disposto dall'art.6 del DPR 1391/70, qualora siano state evidenziate o possano sussistere molestie dirette o pericoli od altre cause.

2.6.8 Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 KCal/h

Gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 30.000 KCal/h e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti.

2.6.9 Focolari

Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori che possono generare molestia o costituire pericolo, l'E.R. prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 della USSL, sentito il parere dei VV.FF., e visti ai valori limite ed i valori guida della qualità dell'aria di cui al DPCM 28/3/1983 nonché al DPR 203/88.

Il Sindaco, sentito il parere dell'E.R., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubritá o molestia.

2.6.10 Deficienze strutturali degli impianti

Quando risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'USSL, l'E.R. prescrive di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

2.6.11 Caratteristiche dei camini

Fatto salvo il disposto del successivo punto 2.6.13, le bocche dei camini devono risultare piú alte di almeno 1 mt. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 mt. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art.6, comma 17, del DPR 1391/70.

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, devono comunque avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi.

L'altezza é determinata anche in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 mt. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibili, non sono soggetti alla limitazione di altezza di cui al precedente comma.

2.6.12 Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, l'E.R. prescrive l'opportuno innalzamento, salvo e impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico di competenza del Sindaco.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

2.6.13 Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti stessi con ordinanza contingibile ed urgente, per quanto previsto dall'art.12 della L.R. 64/81 e dall'art.153 del T.U.L.C.P.

2.6.14 Attività di vigilanza e controllo

Il Servizio n. 1 fatta salva la competenza Regionale e dei VV.FF. attua la vigilanza ed il controllo sugli impianti termici di cui al presente capitolo e propone all'E.R. ed ai comuni, viste le risultanze della Rete di Rilevamento nonché sulla base delle disposizioni Regionali, i provvedimenti necessari a rimuovere ogni causa di insalubrità e a conseguire gli obiettivi richiesti dai Piani di Risanamento Regionali ai sensi del DPCM 28/3/1983 e del DPR 203/88.

Qualora un impianto termico dia luogo, anche occasionalmente a produzione di gas, vapori, polveri atte ad alterare la normale salubrità dell'aria e a costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini, l'E.R., su istruttoria del Servizio n. 1 dispone i provvedimenti necessari a rimuovere ogni causa di insalubrità ai sensi delle LL.RR. 64-65/81 e degli artt. 151-152 del T.U.LL.CC.PP.

2.6.15 Veicoli a motore diesel

I veicoli con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal DPR 323/71 e successive modificazioni.

Per gli altri veicoli a motore si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale.

2.6.16 Vigilanza


I competenti organi comunali attuano in collaborazione con il Servizio n. 1 la vigilanza sulle caratteristiche delle emissioni provenienti dagli autoveicoli.

2.6.17 Provvedimenti

Qualora le rilevazioni effettuate per il controllo della qualità dell'aria evidenzino valori che superano i limiti stabiliti dal DPCM 28/3/1983 e dal DPR 203/88, i Comuni, anche su proposta dell'E.R., assumono i provvedimenti necessari a garantire la normale salubrità dell'aria attraverso la predisposizione di programmi di risanamento.



Handwritten marks and symbols along the right edge of the page, including what appears to be a vertical list of characters or numbers.



Capitolo 7

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.7.1 Nuovi insediamenti produttivi, ristrutturazioni, nuovi impianti

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni ed aree per iniziare una qualsiasi attività produttiva o istituire un deposito di materiale, é tenuto a comunicare preventivamente la attività stessa al Sindaco e a richiedere il rilascio del nulla-osta all'esercizio di tale attività.

Nessuna attività produttiva può essere avviata senza il nulla osta del Sindaco.

La comunicazione preventiva deve altresí essere fatta in caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti o di cambiamento di ragione sociale dell'attività produttiva esistente. La comunicazione preventiva al Sindaco va corredata di una relazione tecnica e della documentazione di cui al punto 2.7.2.

Tale comunicazione con relazione e documentazione, deve essere presentata in duplice copia.

(*) La comunicazione vale ad ottemperare gli obblighi previsti dall'art.216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e dell'art.48 del DPR n. 303/56 per quanto indicato all'art.21 della L.R. n. 64/81.

Al fine di rispettare i termini di Legge per le competenze previste dai suddetti articoli (art.48 ed art.216) una copia della comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa all'E.R. a cura dell'Amministrazione comunale.

Il nulla-osta del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritti, contenuti nel parere emesso dall'E.R.

Sulla comunicazione e richiesta di rilascio di nulla-osta il Sindaco si pronuncia comunque entro 90 giorni.

2.7.2 Comunicazione preventiva di attività

La comunicazione, di cui al punto precedente, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche del processo produttivo e/o delle modificazioni che si intendono introdurre, le sostanze utilizzate ed i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, la rispondenza di macchine e di impianti alla normativa prevenzionale vigente, redatta secondo le indicazioni fornite dal Servizio n.1 dell'USSL e, per le attività di cui all'allegato 1 del Titolo III, con le integrazioni previste dal punto 3.1.6. del Titolo III.

Tale relazione, nel caso di presentazione di domanda di concessione edilizia per immobili per i quali sia già nota l'attività da intraprendere, di cui al punto 3.1.5 del Titolo III, deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

Alla relazione va allegata la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste dalla normativa vigente per ciascun tipo di lavorazione ed in particolare:

- 1) copia della domanda presentata alla Regione per l'autorizzazione prevista per il DPR 203/88, per l'attivazione di impianti in grado di contribuire all'inquinamento atmosferico o per modifiche degli stessi;
- 2) domanda di autorizzazione rivolta al Sindaco nel caso si intendano impiegare combustibili diversi da quelli gassosi;
- 3) domanda di autorizzazione o copia della autorizzazione allo scarico di acque provenienti dagli insediamenti produttivi ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;
- 4) copia del nulla-osta del progetto rilasciato dai VV.F.F. e della richiesta di certificato prevenzione incendi per le attività soggette, ai sensi della L. 966/65 e del DPR 577/82 o copia del nulla-osta provvisorio o della domanda ai sensi della Legge 818/84;
- 5) copia documentazione indicante le modalità per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali e altri rifiuti tra cui:
 - bolle accompagnamento;
 - bolle avvenuto smaltimento;
 - registro di carico e scarico;
 - schede descrittive ed eventuali analisi.

Ove prevista copia delle richieste di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi ai sensi del DPR 915/82 e successive integrazioni e della normativa regionale vigente;

6) eventuale richieste di autorizzazione all'uso di locale sotterraneo o seminterrato ex art. 8 DPR 303/56.

Per i documenti già trasmessi al Sindaco o all'E.R. é sufficiente indicare gli estremi della presentazione;

7) eventuale richiesta di autorizzazione all'uso di locali aventi altezza inferiore ai mt.3 ex art. 6 DPR 303/56.

2.7.3 Industrie insalubri

(*) 2.7.3.1 Classificazione

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. n.1265/34, del Regolamento generale R.D. 3/2/1901 n. 45, delle LL.RR. n. 64-65/81 e del Regolamento regionale n. 2 del 14/8/81 ed in base all'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. 2.3.87, l'E.R., su istruttoria tecnica del Servizio n. 1, procede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zooagricoli già esistenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel su indicato elenco.

L'accertamento fatto dall'E.R. della classe cui appartiene l'insediamento é notificato al proprietario a mezzo di agenti del Comune.

Contro tale accertamento é ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato nei modi di Legge.

2.7.3.2 Nuovi insediamenti produttivi(*)

Per la classificazione dei nuovi insediamenti produttivi, l'E.R., ricevuta la comunicazione di cui ai punti 2.7.1 e 2.7.2 e previa ispezione del Servizio n. 1, stabilisce a quale classe l'insediamento appartenga, secondo le modalità di cui alle disposizioni della Regione Lombardia. Successivamente é riservata al Servizio n.1 dell'USSL la facoltà di svolgere ispezioni all'interno degli insediamenti di cui al primo comma.

2.7.3.3. Lavorazioni insalubri di 1° classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella 1° classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati, così come definito dalla Legge 22/10/71 n. 865.

* Vedere nota a pagina 5

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella 1° classe.

2.3.7.4 Insediamenti esistenti

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento quando effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di 1° classe, possono essere autorizzati a rimanere all'interno del perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.

2.7.3.5 Prescrizioni a tutela dell'ambiente(*)

A seguito della classificazione ed ai sensi dell'art.216 del T.U.LL.SS.n.1265/341'E.R. sentito il Servizio n.1 dell'USSL ed acquisiti, se necessario, i pareri degli organi competenti, in relazione alle cause di insalubritá, prescrive le cautele da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica.

2.7.3.6 Pericolo di esplosioni

In conformitá alle disposizioni della Legge 27 aprile 1956, n. 547, le operazioni che presentino pericoli di esplosione, incendi, sviluppo di gas asfissianti o tossici devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguati ad evitare la propagazione dell'elemento nocivo.

2.7.3.7 Impianti di abbattimento degli inquinanti

Fatto salvo quanto previsto dal DPR 203/88 ai sensi del citato art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/34 e dell'art.20 della L.615/66, spetta all'E.R. su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'USSL, stabilire se gli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici, applicati a cicli tecnologici di lavorazioni insalubri, siano tali da non recare danni all'ambiente e all'abitato.

2.7.3.8 Ordinanza del Sindaco.

Spetta al Sindaco, su conforme parere dell'E.R., ordinare la chiusura degli insediamenti insalubri o il loro allontanamento dall'abitato.

Nelle situazioni che presentino caratteristiche di contingibilitá ed urgenza,

* Vedere nota a pagina 5

il Sindaco é tenuto ad emettere apposite ordinanze ai sensi dell'art.153 del T.U.LL.C.P.

2.7.4. Tossici ad alto rischio

Sono sottoposte a particolare vigilanza e controllo le attività di produzione, deposito, trasporto e comunque manipolazione di tossici ad alto rischio (TCDD, PCB, PCB, PCT, CVM, ed altri eventuali, secondo la letteratura tecnica e scientifica nazionale e internazionale). In particolare sono da applicare le disposizioni di cui al DPR 10 settembre 1982, n.962, alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero é prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile.

2.7.5. Gas tossici

Sono sottoposti alle autorizzazioni di cui al R.D.147/27 tutte le attività ove abbia luogo detenzione, produzione e utilizzo dei gas tossici di cui all'elenco allegato al R.D. 147/27 e successive modifiche ed integrazioni.

2.7.6. Cessazione attività

Nel caso di abbandono di un'area per cessata attività, l'azienda dovrà provvedere al completo e corretto smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, allo svuotamento di eventuali vasche e/o serbatoi, alla loro chiusura e messa in sicurezza e comunque alla corretta eliminazione di ogni possibile fonte di inquinamento.

La cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Servizio n.1 che provvederà a verificare la corretta sistemazione dell'area prima di essere abbandonata o ceduta.



Handwritten marks and symbols along the right edge of the page, including several small circles and irregular scribbles.

Capitolo 8

RUMORI

2.8.1. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal normale fluire del traffico nelle sue diverse forme;

b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

(*) Il controllo e la vigilanza nei confronti delle attività rumorose é di competenza dell'E.R.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'USSL, puó autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il Sindaco emette ordinanze relative alla regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art.66 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, su istruttoria tecnica del Servizio n.1 dell'USSL.

(*) L'E.R. emette provvedimenti per la rimozione delle cause del rumore al di sopra dei limiti massimi consentiti.

2.8.2. Caratteristiche della strumentazione

Per l'esecuzione dei rilievi di rumore secondo le modalità indicate al successivo punto 2.8.5 risulta in generale adeguato l'impiego di un fonometro avente

* Vedere nota a pagina 5

caratteristiche di precisione non inferiori a quelle indicate per i fonometri di classe 2 della International Electrotechnical Commission (E.E.C.).

Il fonometro deve essere dotato di batterie di filtri a bande di ottava di frequenza centrali: 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz.

Nel caso vengano impiegati altri strumenti di misura essi devono avere precisione non inferiore a quella prevista per il fonometro.

2.8.3. Modalità generali di misura del rumore.

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione acustica all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi.

I rilievi vanno eseguiti in condizioni climatiche di normalità in rapporto alla specifica situazione esaminata. E precisamente:

- a) rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:
nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato collocando il microfono ad un'altezza dal suolo non inferiore a 1.5 m. nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono nel vano di una finestra aperta e ad una altezza dal suolo non inferiore a 1.5 m.
- b) rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili.
Il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alla funzione del locale stesso.

2.8.4 Rumore di fondo.

Per il rumore di fondo si intende il livello sonoro (prodotto anche dall'eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è superato nel 90% di un significativo periodo di osservazione.

In prima approssimazione il livello del rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro.

Nel caso che il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati ai successivi punti 2.8.8. 2.8.9. del presente Regolamento, non è consentito ad alcun insediamento preso a sé stante di superare tali limiti.

2.8.5. Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore.

1) Rumori continui

Viene assunto come continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di

ripetizione elevata (indicativamente superiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si adotta la costante di tempo SLOW e si effettuano le seguenti misure:
livello sonoro globale in dB (A);

livelli sonori in dB nelle bande di ottava di frequenza centrale comprese tra 31.5 e 8000 Hz.

Si assume che il rumore preso in esame sia caratterizzato dalla presenza di un tono puro quando il livello sonoro misurato in una banda di ottava superiori di almeno 3 dB il livello sonoro misurato in entrambe le bande ad essa adiacenti, oppure quando il livello sonoro misurato in una banda di un terzo di ottava superiori di almeno 5 dB quello misurato in entrambe le bande di un terzo di ottava ad essa adiacenti.

2) Rumori impulsivi

Viene assunto come impulsivo un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi sonori di breve durata percepibili distintamente (carenza di ripetizione indicativamente inferiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si effettua la misura globale in dB(A) non costante di tempo IMPULSE.

3) Rumori sporadici

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente.

Si effettua la misura globale in dB(A) SLOW e si assume come lettura il valore massimo indicato dallo strumento.

Sono esclusi i rumori di allarme.

2.8.6. Tipi di zone

Ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione, il territorio viene schematicamente suddiviso in quattro tipologie di zone:

Zone tipo O = ZONE DI PARTICOLARE TUTELA

(per queste zone la quiete rappresenta una condizione indispensabile, ovvero essa può essere tutelata integralmente; tali zone sono individuate e delimitate da appositi atti comunali su proposta del Servizio n. 1 della USSL);

Zone di tipo A = RESIDENZIALI

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente insediamenti abitativi e similari);

Zone di tipo B = MISTE

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono abitazioni e attività industriali, artigianali, agricole ed assimilabili);

Zone di tipo C = INDUSTRIALI

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente insediamenti industriali, artigianali ed assimilabili).

Tale tipo di zonizzazione deve tenere conto delle situazioni di fatto esistenti e quindi può non coincidere necessariamente con la zonizzazione prevista dal Piano Regolatore.

2.8.7. Periodi del giorno

La giornata é schematicamente suddivisa in due periodi:

diurno: dalle ore 7 alle ore 22;

notturno: dalle ore 22 alle ore 7;

Limiti massimi consentiti

2.8.8. Rumore proveniente da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato.

Non é ammesso l'esercizio di alcuna attività che alteri la situazione di quiete delle zone protette (zone di tipo O) indipendentemente dalla localizzazione dell'insediamento rumoroso e dalla circoscrizione amministrativa a cui esso appartiene.

Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti destinate ad insediamenti abitativi ed assimilabili (uffici, alberghi, scuole, ecc.) anche se non ancora edificati, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative.

Per quanto riguarda le tipologie di zone A-B-C in funzione del tipo di rumore e del periodo del giorno si assumono come limiti massimi i valori in dB(A) indicati in tabella 1.

Tabella 1 Limiti massimi consentiti (dB)(A).

Tipo di rumore	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B	Zona C
Continuo senza toni puri	40	45	50	55	60	65
Continuo con toni puri	37	42	47	52	57	62
Impulsivo	40	45	50	55	60	65
Sporadico	55	60	65	70	75	80

Per maggiore dettaglio di valutazione, nel caso di rumori di tipo continuo, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportati in tabella 2.

Tabella 2 Livelli sonori massimi consentiti nelle diverse bande di ottava dB.

Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)	Periodo notturno			Periodo diurno		
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A	Zona B	Zona C
31.5	64	67	70	74	77	80
63	57	62	67	72	75	78
125	50	55	60	65	69	73
250	43	48	53	58	63	68
500	39	44	49	54	59	64
1.000	35	40	45	50	55	60
2.000	32	37	42	47	52	57
4.000	29	34	39	44	49	54
8.000	26	31	36	41	46	51

I limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 sono relativi ai livelli rilevabili presso l'insediamento disturbato, nel caso che l'attività rumorosa sia preesistente all'entrata in vigore del Presente Regolamento.

2.8.9. Rumore proveniente da sorgenti sonore interne all'edificio sede del locale disturbato.

1) Periodo diurno

Rispetto al livello del rumore di fondo rilevabile nel locale in assenza del disturbo, é consentito un aumento di 3 dB(A) nella zona residenziale e mista, di 5 dB(A) nella zona industriale.

2) Periodo notturno

Non é consentita alcuna attività che modifichi il livello sonoro nel locale disturbato.

2.8.10 Correzioni ai limiti indicati

a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

a1) Periodo diurno.

Qualora l'esercizio delle attività rumorose sia limitato ad una frazione del periodo diurno, relativamente ai rumori di tipo continuo o impulsivo vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2.

Durata delle attività nel periodo diurno (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati dB o dB(A)
< 120	+ 3
< 60	+ 6
< 30	+ 9

a2) Periodo notturno.

Limitatamente al rumore prodotto per il funzionamento di impianti o apparecchiature in condizioni di emergenza é ammesso un incremento di 10 dB(A) rispetto ai limiti indicati per i rumori di tipo sporadico.

a3) Impianti funzionanti con continuità.

Nel caso di impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e la cui attività é vincolata a un funzionamento continuo per esigenze tecniche, é ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di 5 unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni:

Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)	Correzioni dei limiti indicati dB o dB(A)
< 120	+ 2
< 60	+ 3
< 30	+ 4



Capitolo 9

VIBRAZIONI

2.9.1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterna allo insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico; sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

(*) L'E.R. emette provvedimenti per la rimozione delle cause delle vibrazioni al di sopra dei limiti consentiti.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'USSL, può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2.9.2 Modalità di misura

Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi di frequenza delle vibrazioni va effettuata in bande da 1/3 d'ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

piedi-testa (asse Z);

dorso-petto (asse X);

destra-sinistra (asse Y).

Nelle figure la, lb, lc, é evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto puó assumere (vedi figure seguenti).

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.

2.9.3 Limiti massimi consentiti

I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (26631-1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631-1980) ed eventuali successive integrazioni.

Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e agli assi (X) e (Y) e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).




Fig. 1 a




Fig. 1 b




Fig. 1 c

Tabella 1 - Valori limite base.

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (rms) (m/s ²)	
	Asse Z	Assi X e Y
1	1×10^{-2}	3.6×10^{-3}
1.25	8.9×10^{-3}	3.6×10^{-3}
1.60	8×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.00	7×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.50	6.3×10^{-3}	4.51×10^{-3}
3.15	5.7×10^{-3}	5.68×10^{-3}
4.00	5×10^{-3}	7.21×10^{-3}
5.00	5×10^{-3}	9.02×10^{-3}
6.30	5×10^{-3}	1.14×10^{-2}
8.00	5×10^{-3}	1.44×10^{-2}
10.00	6.25×10^{-3}	1.80×10^{-2}
12.50	7.81×10^{-3}	2.25×10^{-2}
16.00	1.00×10^{-2}	2.89×10^{-2}
20.00	1.25×10^{-2}	3.61×10^{-2}
25.00	1.56×10^{-2}	4.51×10^{-2}
31.50	1.97×10^{-2}	5.68×10^{-2}
40.00	2.50×10^{-2}	7.21×10^{-2}
50.00	3.13×10^{-2}	9.02×10^{-2}
63.00	3.94×10^{-2}	1.14×10^{-1}
80.00	5.00×10^{-2}	1.44×10^{-1}

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno.

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona residenziale	Zona industriale/ artigianale
- di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)	diurno	1	
	notturno	1	
- abitazioni e assimilabili	diurno	2	4
	notturno	1,4	1,4
- uffici e assimilabili	diurno	4	
	notturno	4	

Capitolo 10

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

2.10.1 Normativa e competenze

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti solidi (raccolta, ammasso, stoccaggio provvisorio, smaltimento finale ecc.) é regolamentata dalla normativa vigente in materia.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il DPR 915 del 15/12/82 e la L. 475 del 9/11/1988, nonché le normative, emanate od eventuali, di integrazioni ed attuazione di tali disposizioni.

Il controllo sulle modalità di smaltimento é svolta dalle Amministrazioni Provinciali, che si avvalgono dei Servizi n. 1 dell'USSL e dei PMIP.

Al Sindaco spetta il compito di adottare, su proposta del Servizio n.1 dell'USSL, i provvedimenti necessari al rispetto della normativa vigente in materia, ivi comprese le deliberazioni di autorizzazione emanate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.6 punto D del DPR 915/82, per quanto non di competenza della Provincia.

2.10.2 Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento

Ai sensi dell'art.8 del DPR 915/82, i Comuni sono tenuti all'adozione, previa acquisizione del parere dell'USSL, di un Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi e delle attività di smaltimento dei rifiuti.

Si fa rinvio a tale regolamento per quanto non previsto dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento d'Igiene.

2.10.3 Rifiuti speciali e tossico-nocivi

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti speciali e tossico-nocivi

sono soggetti alle previsioni della vigente normativa nazionale e regionale, nonché alla regolamentazione comunale in materia.

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti non inerti, devono essere attuati in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente di qualsiasi sostanza potenzialmente tossica o dannosa.

2.10.4 Controllo e vigilanza (*)

Il controllo e la vigilanza, per gli aspetti igienico-sanitari, su tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti (conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, spetta all'E.R. ai sensi dell'art. 14 della Legge 833/78 e dell'art. 3 della L.R. 64/81.

* Vedere nota a pagina 5

Capitolo 11

BALNEAZIONE

2.11.1 Normativa

L'attività di balneazione é disciplinata dal DPR n. 470 dell'8 giugno 1982, nonché dalle norme del presente Regolamento.

2.11.2 Zone idonee alla balneazione

L'individuazione delle zone idonee alla balneazione compete alla Regione che provvede a darne comunicazione all'E.R. almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare ai sensi dell'art.4, lettera b), del DPR 470/82.

Per "acque idonee alla balneazione" si intendono quelle corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 1 del DPR 470/82 secondo quanto previsto dagli artt.4,6,7,8,9 del DPR 470/82.

2.11.3 Stagione balneare

Per "stagione balneare" si intende il periodo compreso trail 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno.

Tale periodo puó essere ampliato con disposizione regionale a seconda delle esigenze e consuetudini locali, su proposta dell'E.R.

2.11.4 Delimitazione delle zone idonee e non idonee

(*) Prima dell'inizio di ogni stagione, l'E.R. provvede a delimitare le zone non idonee alla balneazione e propone l'adozione dell'ordinanza al Sindaco ai sensi dell'art.5, lettera a), del DPR n. 470/82.

** Vedere nota a pagina 5*

(*) Qualora durante il periodo di balneazione i risultati delle analisi non siano conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 470/82, l'E.R., provvede a delimitare le zone non idonee temporaneamente alla balneazione nei termini di cui al primo comma ai sensi dell'art.5, lettera b), del DPR n. 470/82.

Quando le analisi risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata al DPR n. 470/82, il Sindaco adotta il provvedimento di revoca del divieto, su proposta dell'E.R.

2.11.5 Apposizione della segnaletica

Per quanto previsto dal punto 2.11.4, il Comune provvede all'apposizione di segnaletica nelle zone interessate al divieto di balneazione (art.5, lettera d), del DPR n. 470/82.)

2.11.6 Inquinamento massiccio delle acque di balneazione(*)

Qualora il Servizio n.1 riscontri un caso di inquinamento massiccio delle acque di balneazione, provvede alla segnalazione immediata ai P.M.I.P., per gli accertamenti (art.5, lettera e), del DPR n. 470/82).

Contemporaneamente deve essere data comunicazione al Sindaco del Comune interessato.

2.11.7 Articolo 26 della Legge n. 319/76(*)

Qualora il P.M.I.P o il Servizio n. 1 dell'USSL riscontrino la necessità di un provvedimento immediato per la tutela della salute pubblica, provvedono alla comunicazione al Sindaco per i conseguenti tempestivi provvedimenti ai sensi dell'art. 26 della Legge 319/76 e dell'art. 153 del T.U.LL.C.P.

2.11.8 Campionamento ed accertamenti analitici(*)

Il campionamento e gli accertamenti analitici sono di competenza del P.M.I.P., che, limitatamente al campionamento, può avvalersi del Servizio n. 1 della USSL.

* Vedere nota a pagina 5

Capitolo 12

DETERGENTI SINTETICI E COSMETICI

2.12.1 Normativa

Le attività di produzione, detenzione, immissione in commercio, introduzione nel territorio dello Stato o uso di detergenti sintetici o cosmetici da parte di stabilimenti industriali o esercizi pubblici sono normate dalle Leggi: L.26/04/1983 n. 136, L. 05/03/1982 n. 62, L. 11/10/1986 n. 713 e successivi D.M.

2.12.2 Autorizzazioni sanitarie

Sono sottoposte all'autorizzazione sanitaria, rilasciata dall'E.R. su domanda degli interessati, le seguenti attività: produzione, preparazione e confezionamento di detersivi ai sensi dell'art. 5 della L. 26/04/1983 n. 136 e dell'art. 3 della L.R. 64/81, modificato dall'art. 1 della L.R.61/84.

L'E.R. da notizia all'Autorità Regionale ed al Ministero della Sanità del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art.5 della stessa Legge. Sono inoltre sottoposti all'autorizzazione sanitaria, di cui all'art.5 della L.136/83, le aziende cosmetiche che preparino prodotti con caratteristiche di detergenti.

Per l'adempimento dell'attività istruttoria, ai fini della eventuale concessione dell'autorizzazione, e per la individuazione delle eventuali prescrizioni cautelative da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica, l'E.R. si avvale del Servizio n.1 della USSL e del P.M.I.P.

Qualora le ditte non adottino condizioni e cautele a tutela dell'igiene dell'ambiente, l'E.R. procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art.5 della L. 136/83.

2.12.3 Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza sul contenuto di fosforo nei detergenti é attribuita al Sindaco ai sensi dell'art.6 della Legge 26/4/83 n. 136.

Il sequestro di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge é ordinato dal Sindaco, per quanto riguarda il contenuto di fosforo.

Il Sindaco per l'esercizio delle attività di vigilanza si avvale del Servizio n. 1 della USSL e del PMIP, ai sensi dell'art.2/bis della Legge 5/3/82 n. 62.

(*) L'attività di vigilanza sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici é attribuita all'E.R. ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 64/81, modificato dall'art.1 della Legge regionale n. 61/84.

Capitolo 13

PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

2.13.1 Ambito di applicazione e normativa di riferimento.

La produzione, il commercio e la vendita dei presidi sanitari per l'agricoltura é normata dalla L. 283/62 e del DPR 1255/68 che ne fissa anche il campo di applicazione, del DPR 223/88 che ne disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura, e dal DPR 236/88 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2.13.2 Produzione

Gli stabilimenti di produzione di presidi sanitari ad uso agricolo oltre che essere autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.6 della L. 1255/68, devono acquisire nulla-osta attività dal Sindaco ai sensi dell'art. 2.7.1 del vigente Regolamento.

I presidi sanitari prodotti devono essere registrati. Il Decreto di registrazione ai fini della produzione e rilasciato dal Ministero della Sanità.

2.13.3 Autorizzazione alla vendita e deposito

I locali di deposito ai fini della commercializzazione e gli esercizi di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'E.R. ai sensi della L. 1255/68 nonché delle LL.RR. 64-65/81 e successive modifiche, su parere del Servizio n. 1. Gli esercizi di vendita devono esporre in modo visibile al pubblico l'autorizzazione.

2.13.4 Modalità di inoltro della domanda

Gli interessati tesi ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. precedente

devono presentare all'E.R. domanda che deve essere corredata oltre che dalla seguente documentazione prevista all'art.9 della L. 1255/68:
piantina planimetrica in duplice copia scala 1:100 del locale adibito al commercio o al deposito dei presidi sanitari;
certificato di agibilità dei locali.

2.13.5 Certificato di abilitazione alla vendita

Il personale incaricato della vendita di presidi sanitari deve possedere il prescritto certificato di abilitazione che deve essere richiesto al Servizio n. 1 del luogo di residenza del richiedente.

Il certificato viene rilasciato con le procedure previste dall'art.11 della L.1255/68.

2.13.6 Modalità di deposito e vendita

I prodotti di cui al presente capitolo devono essere conservati in confezioni originali, sigillate, integre con le indicazioni previste dal DPR 223/88; inoltre vanno collocati in armadi chiudibili o locali ben separati da prodotti alimentari. In presenza di confezioni rotte, alterate o prive delle indicazioni previste dalla Legge, vanno allontanate, evidenziando che trattasi di prodotti non in vendita e da restituire.

2.13.7 Impiego dei presidi sanitari con mezzi meccanici

2.13.7.1 Comunicazione preventiva

Deve essere data comunicazione preventiva all'E.R. dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura 15 giorni prima dell'inizio degli stessi da parte dei conduttori delle aziende agricole.

L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I°-II°-III° e IV° classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture di tipo familiare.

2.13.7.2 Contenuto della comunicazione preventiva

La comunicazione di cui al precedente articolo deve contenere re:

- 1) il nominativo del committente;
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi

-
-
- d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc);
- 4) le colture da trattare;
 - 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste;
 - 6) il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
 - 7) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
 - 8) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui saranno effettuati i trattamenti.

2.13.7.3 Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

2.13.7.4 Modalità di preparazione delle miscele

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservate per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del DPR n. 915/82 e successiva normativa tecnica.

2.13.7.5 Divieti

Oltre a quanto disposto dagli articoli che seguono e dalla normativa vigente l'impiego dei presidi sanitari ad uso agricolo é vincolato e sottoposto ai limiti e alle prescrizioni stabilite con Ordinanze Ministeriali e/o Regionali, qualora si determini una situazione di inquinamento e/o di rischio d'inquinamento della falda idrica e degli alimenti.

E' fatto divieto d'uso e spandimento di presidi di cui al presente capitolo in corrispondenza delle fasce di rispetto delle fonti d'approvvigionamento idrico ad uso potabile di cui alla L. 236/88 nonché nei terreni ad uso agricolo per fine commerciale all'interno del perimetro abitato.

2.13.8 Schede di rilevazione

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 236/88 va attuata la rilevazione sistematica dei dati relativi alla vendita e all'utilizzo dei presidi sanitari, tramite la compilazione di apposite schede approntate dal Ministero della Sanità a cura della ditta intestataria delle registrazioni di presidi sanitari, dei distributori, dei venditori, degli speditori ed utilizzatori.

Copia delle schede va conservata a cura dei soggetti di cui al precedente comma, e va esibita richiesta degli organi di vigilanza.

2.13.9 Controllo e vigilanza

All'E.R. tramite i Servizi dell'USSL per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, ai sensi dell'art.3 delle LL.RR. 64 e 65/81, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di azienda dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio n. 1 dell'USSL tramite i suoi operatori può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.

Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.

In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata all'Ente Responsabile.

La norma dell'art.6 della L.R. 64/81 per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i servizi della USSL interessati.

Inoltre da parte del Servizio n. 1 dell'USSL sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.